



Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione, alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 3.120 kW e potenza termica immessa pari a 15.020 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta Amcor Flexibles Italia S.r.l. sito in Via Dalmastro n. 2 Comune di Lugo di Vicenza (VI)

Ditta proponente: E.ON Connecting Energies Italia S.r.l.

D. Lgs. 152/2006 – L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

1) GRUPPI COGENERATIVI:

- 1.1 In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione:

inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NO _x espressi come NO ₂	95 mg/Nm ³	1,13 kg/h
CO	110 mg/Nm ³	1,30 kg/h
Polveri	1,87 mg/Nm ³	0,02 kg/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II[^] dell'Allegato I^o alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

- 1.2 I camini vengano realizzati in conformità alla norma UNI EN 10169:2001 e UNI EN 13284 per quanto riguarda la sezione di campionamento e attrezzati con tutte le strutture necessarie per consentire il controllo delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza;
- 1.3 Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
- 1.4 Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
- 1.5 CONDENSE – Eventuali liquidi di condensa alla base dei camini di convogliamento degli effluenti gassosi in atmosfera nonché prodotti dai due compressori d'aria a servizio dell'impianto di trigenerazione, qualora non recuperati nel processo industriale bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III[^] D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs. 152/06);
- 1.6 Le acque meteoriche e di processo produttivo vengano trattate secondo la normativa in atto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Piano di Tutela delle Acqua della Regione Veneto approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.).
- 1.7 SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
- 1.8 Le reti di connessione idraulica dei liquidi termovettori di servizio, quali le linee "acqua glicolata" e "olio diatermico" vengano realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti / pavimenti impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta e tenuta, adeguatamente dimensionati.



c810ed94



- 1.9 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
- 1.10 RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- 1.11 CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
- 1.12 ACCESSIBILITÀ - L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
- 1.13 MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell'impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Verona con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;
- 1.14 RUMORE – Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. La Ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune e ad ARPAV, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione), in particolare le verifiche dovranno valutare il rispetto dei limiti presso i recettori maggiormente significativi. La Ditta dovrà inoltre:
- adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo, dell'inquinamento acustico;
 - in caso fossero apportate eventuali modifiche o integrazioni all'attività o alle sorgenti sonore in uso, dovrà essere presentata una nuova e preventiva valutazione d'impatto acustico.
- 1.15 ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
- 1.16 DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
- 1.17 MODIFICHE - Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;
- 1.18 EFFICIENZA - L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
- 1.19 RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile”.

2) CALDAIE A GAS METANO:

Relativamente alle n. 2 caldaie per la produzione di acqua calda ad integrazione e back-up dei due motori endotermici, dovranno essere rispettati gli obblighi e le prescrizioni riportati nel parere della Provincia di Vicenza acquisito a protocollo regionale con n. 138134 del 05/04/2019 (**Allegato C**).



c810ed94

